

Esami di stato del secondo ciclo e prove equipollenti

D. Lgs. 62/2017

D.P.P. 13/2018

O.M. 205/2019

Indicazioni

Giuseppe Augello

Esame: finalità

D. LGS. 62/2017

Capo III


Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione

Art. 12

Oggetto e finalità.

1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle **conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi**, con riferimento alle Indicazioni nazionali (In Prov. di Bolzano: provinciali) per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro.

Percorso
differenziato
oppure obiettivi
minimi



D. Lgs. 62/2017, Art. 20

Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

1. Le studentesse e gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. **Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato.**

2. **La commissione d'esame**, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, **predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione.** Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.

PROVE EQUIPOLLENTI: RIFERIMENTI NORMATIVI

SENTENZA CONSIGLIO DI STATO 348/1991

D.P.R. 323/ 1998. art. 6 (oggi in gran parte abrogato, eccetto art. 1 c. 1)

Il parere del Consiglio di Stato n. 348/91 non entra nel merito di che cosa sono le prove equipollenti, ma afferma che lo "Stato assume il potere-dovere di accertare e certificare che un soggetto ha raggiunto in un determinato settore culturale o professionale un certo livello di conoscenze e professionalità [...]. Non si può configurare un supposto diritto al conseguimento del titolo legale di studio, che prescindendo da un obiettivo accertamento di competenze effettivamente acquisite". Il Consiglio di Stato afferma inoltre che il titolo di studio non può essere conseguito da "chi rimane al di sotto di quella soglia di competenza che è necessaria per il conseguimento di quel titolo".

D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323

1. Ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, **la commissione d'esame**, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, **predispone per i candidati con disabilità prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati.**

2. Tali prove equipollenti, in coerenza con il PEI, **possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modalità diverse, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti, ma comunque atti a consentire la verifica degli obiettivi di apprendimento previsti dallo specifico indirizzo di studi, al fine del rilascio del relativo diploma.**

Alunni tutelati da legge 104/92

Studenti e studentesse con P.E.I.

- Anche per l' allievo con disabilità l' esame rappresenta un' occasione per l' accertamento delle conoscenze, competenze e abilità acquisite, che viene **effettuato sul P.E.I.**
- Occorre tuttavia distinguere due tipologie di situazioni.

1) Se il P.E.I. **è curriculare o su obiettivi minimi**, il superamento dell'esame comporta il rilascio di un regolare diploma. Al candidato vengono somministrate "prove equipollenti", che equivalgono integralmente a quelle ordinarie e sono riconducibili alle Indicazioni nazionali/provinciali.

2) Se il P.E.I. **è differenziato** viene comunque attribuito un punteggio in centesimi, ma viene rilasciato **solo un certificato di credito formativo**. Al candidato vengono somministrate prove differenziate, che sono conformi solo al piano educativo individualizzato

P.E.I. curricolare o su obiettivi minimi

Giuseppe Augello

Per i candidati con PEI curricolare sono previsti, se necessario:

- tempi maggiori per le prove scritte;
- strumenti tecnici di supporto (ad esempio il computer che l'alunna/o ha usato durante l'anno) ;
- Assistenza (può essere l'insegnante di sostegno o il collaboratore all'integrazione, secondo le indicazioni del Consiglio di Classe);
- **prove equipollenti**, che
 - possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti;
 - devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame;
 - possono riguardare anche la prima e la seconda prova, ossia quelle inviate dal Ministero;
 - vengono predisposte dalla Commissione, eventualmente con l'aiuto di esperti.

14/08/2019

TRA I CRITERI PER LA PROGETTAZIONE DI UNA PROVA EQUIPOLLENTE

Agli esami di Stato

Giuseppe Augello

Rispetto ai contenuti:

- ridurre gli apparati concettuali con eventuali sostituzioni
- mirare all'essenzialità e alla fondatività delle conoscenze e delle competenze

Rispetto alle forme realizzative:

- -fornire tracce, schemi, mappe,...

14/08/2019

1
1

CRITERI PER LA PROGETTAZIONE DI UNA PROVA EQUIPOLLENTE

- 1[^] e 2[^] *prova* in BRAILLE trasmessa dal MIUR su richiesta
- 1[^] e 2[^] *prova* in LIS con traduzione dell'insegnante di sostegno/ esperti esterni
- Uso del computer o della dettatura dell'assistente = mezzi diversi
- 1[^] e 2[^] *prova* tradotte in quesiti a domande chiuse oppure in una serie di domande –guida tali da rendere più strutturata la prova (modi diversi)
- 3 Prova di L2 (accertamento della padronanza della seconda lingua – Trasmessa da Intendenza scolastica; è già costruita per valutare le competenze in uscita del II Ciclo, non è lingua straniera)
- *Colloquio*: impostato su prove scritte, test, uso di tecnologia, uso di mediatore della comunicazione (mezzi tecnici e modi diversi)

PRIMA DELL'ESAME (Documento del 15 maggio)

Allo scopo di facilitare la predisposizione delle prove equipollenti il Consiglio di Classe predispone per la Commissione d'Esame i seguenti documenti riservati (per l'esame di Stato da allegare al Documento del 15 maggio, per l'Esame di Qualifica da fornire alla Commissione):

- relazione di presentazione all'esame,
- simulazioni delle prove d'esame e relative griglie di valutazione.

La relazione specifica:

- a) per quale tipo di prova è richiesta l'equipollenza (è possibile richiedere l'equipollenza per una singola prova, per due o per tutte e tre)
- b) quale tipo di prova equipollente è richiesta;
- c) eventuali tempi più lunghi
- d) quale tipo di assistenza è richiesta

Non vedenti o ipovedenti

- I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati non vedenti.
- Per i candidati che non conoscono il linguaggio braille la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando anche la utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell'attività scolastica ordinaria.
- Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in formato ingrandito, su richiesta dell'istituto scolastico interessato, che in ogni caso comunica alla Struttura tecnica esami di stato del Ministero la percentuale di ingrandimento.

P.E.I. differenziato

- I candidati con PEI differenziato sostengono **prove predisposte appositamente per loro**. La Commissione predispone prove **differenziate sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di Classe**.
- E' possibile anche per loro usufruire di tempi piu lunghi, ma, in genere, non se ne ravvisa la necessità considerando che le prove sono tarate sulle loro effettive capacità.
- Possono servirsi degli strumenti tecnici che hanno usato durante l'anno.
- Possono essere assistiti da un operatore: in genere è l'insegnante di sostegno che non fa parte della commissione d'esame, ma che può dare il suo contributo ad esempio per la preparazione delle prove.
- Non si può parlare in questo caso di prove equipollenti.
- Il riferimento alle prove differenziate non va indicato nei tabelloni, ma solo nella attestazione.

P.E.I. differenziato

- I suddetti alunni, qualora non svolgano una o più prove scritte, sono ammessi alla prova orale, **con l'indicazione sul tabellone esclusivamente dei risultati delle prove scritte effettivamente sostenute.**
- Per detti candidati, inoltre, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato, pertanto, **solo nell'attestazione** e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.
- Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e determinato proporzionalmente.

C. M. 6 Maggio 2019 -
Colloquio

Con riferimento ai candidati con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento, l'esame di Stato è disciplinato, come è noto, dall'art. 20 del D.lgs. n. 62 del 2017, nonché dagli artt. 20 e 21 dell'O.M. n. 205 del 2019. In particolare, per lo svolgimento del colloquio trovano applicazione, rispettivamente, l'art. 20, comma 7, e l'art. 21, comma 5, dell'ordinanza ministeriale i quali prevedono che le commissioni d'esame sottopongano ai candidati con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento i materiali di cui all'art. 19, comma 1, predisposti in coerenza con il PEI o il PDP di ciascuno. **Pertanto, non trova applicazione per i candidati con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento la procedura di cui all'art. 19, comma 5, dell'O.M. n.205 del 2019.**

D.S.A.

- La Commissione d'esame terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.
- Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti **compensativi** previsti dal **Piano Didattico Personalizzato**.
- Possono essere previsti tempi **più lunghi** per lo svolgimento delle prove scritte.
- Può essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati utilizzati per le verifiche in corso d'anno.
- Nel diploma finale, nelle certificazioni sostitutive e nella pubblicizzazione degli esiti conclusivi **non deve esservi menzione** delle misure compensative disposte

D.S.A. e L3

- I candidati con diagnosi DSA, che, hanno seguito un percorso didattico differenziato, **con esonero dall'insegnamento della lingua straniera**, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono **sostenere prove differenziate**, coerenti con il percorso svolto finalizzate **solo al rilascio dell'attestazione**
- Il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e **non nei tabelloni affissi** all'albo dell'istituto.

D.S.A. e dispensa

- I candidati con diagnosi DSA, che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola **dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera**, saranno sottoposti a prova orale sostitutiva della prova scritta.
- La prova orale avrà luogo nel giorno in un giorno compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte.
- Il punteggio, in quindicesimi, viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni

**Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)
formalmente individuati dal Consiglio di classe
D. M. 27 dicembre 2012 (Strumenti di intervento...)**

Il consiglio di classe deve fornire utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato. Il Consiglio di classe trasmette alla Commissione d'esame il Piano Didattico Personalizzato.

In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi in analoghi a quanto previsto per alunni e studenti con DSA

IL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO

DSA

Giuseppe Augello

- Nel documento del 15 maggio deve essere dichiarata la presenza di uno o più alunni con DSA, senza scrivere i nomi
- Al presidente e alla commissione, durante la riunione preliminare, si presenteranno i casi corredati da uno stralcio del PDP
- Lo stralcio deve contenere l'indicazione delle eventuali misure dispensative, degli strumenti compensativi e delle modalità di valutazione seguite nel corso dell'anno

14/08/2019

Faq

- **IL CANDIDATO CHE SOSTIENE PROVE DIFFERENZIATE, DEVE OBBLIGATORIAMENTE SOSTENERE TUTTE LE TRE PROVE SCRITTE? E' POSSIBILE FARGLI SOSTENERE UNA SOLA PROVA SCRITTA O DUE?**
- Per quanto attiene strettamente alla valutazione, anche una sola prova potrebbe essere sufficiente, trattandosi di un esame differenziato. Tuttavia occorre valutare l'impatto psicologico che la riduzione del numero delle prove potrebbe avere sull'alunno
- Possibile riduzione oraria (tempiridotti)

Faq

- **IN CASO DI ESAME DIFFERENZIATO PER UN ALLIEVO IL CUI PEI NON COMPRENDE LE MATERIE INDICATE DAL MIUR PER L'ESAME DI STATO, E' POSSIBILE IMPOSTARE L'ESAME SULLE MATERIE DEL PEI?**
- Non è solo possibile ma **obbligatorio**, in quanto, come più volte rilevato, l'esame differenziato si riferisce al PEI, non alla struttura dell'esame ordinario per gli altri allievi.
- Il documento del 15 maggio deve fra l'altro contenere la relazione finale di presentazione del ragazzo ed in questa deve proporsi l'eventuale integrazione della commissione per la valutazione delle prove differenziate e per la certificazione delle competenze

Faq

- **NEL CASO DI PROVE DIFFERENZIATE DI UN DISABILE GRAVISSIMO, È POSSIBILE, AD ESEMPIO, PREVEDERE PROVE CHE SERVANO A CERTIFICARE LA CAPACITA' DI USARE LA FOTOCOPIATRICE O DI INVIARE UNA MAIL?**
- Sì, se questi erano compresi tra gli obiettivi fissati nel PEI

Faq

- **IN UN PERCORSO DIFFERENZIATO E' POSSIBILE, IN CASI DI PARTICOLARE GRAVITA', NON SOSTENERE LE RELATIVE PROVE DIFFERENZIATE?**
- Si ritiene educativamente e normativamente necessario comunque sostenere la prova. Il problema sarà quello di adottare modalità adeguate, in accordo con la famiglia e gli operatori sanitari e scolastici, tali da non ingenerare situazioni di difficoltà per il ragazzo.
- Ad esempio, nei casi in cui il ragazzo manifesti particolari stati emotivi, si potrebbe non evidenziare lo svolgimento della prova, riconducendola alla normale attività didattica svolta nel corso dell'anno sulla base del PEI

Faq

Prove equipollenti

Giuseppe Augello

- **NELL'ESAME EQUIPOLLENTE, CHI PREPARA LA/LE PROVE EQUIPOLLENTI?**
- Occorre innanzitutto richiamare la necessità di non confondere in alcun modo le prove differenziate con quelle equipollenti; **le prove equipollenti costituiscono modalità particolari per accertare se il candidato, pur nella diversità della situazione, sia in grado di raggiungere la soglia di competenza necessaria per il conseguimento del titolo studio.** Come affermato dal Consiglio di Stato (parere n. 348 / 1991), “...non si può configurare un supposto diritto al conseguimento del titolo legale di studio, che prescindendo da un obiettivo **accertamento di competenze effettivamente acquisite**”.
- Ciò detto, le prove equipollenti sono predisposte dalla Commissione d'Esame, eventualmente avvalendosi di personale esperto (O.M. 350/2018, art. 22, c.3) sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio di Classe nel documento del 15 maggio.

14/08/2019

Faq

Credito formativo e scolastico:

- **AD UN ALUNNO CERTIFICATO CHE SEGUE UN PERCORSO DIFFERENZIATO PUÒ NON ESSERE ATTRIBUITO IL CREDITO SCOLASTICO?**
- No, l'attribuzione del credito scolastico è **atto dovuto** (DPR 23 luglio 1998 n. 323, art. 13, comma 2).
- Inoltre, l'O.M. 350/2018 art 22 comma 12, precisa che per gli alunni che hanno svolto un percorso differenziato, ammessi dal Consiglio di Classe a svolgere nell'ultimo anno un percorso di studio conforme ai programmi ministeriali/indicazioni provinciali e a sostenere l'Esame di Stato, è **attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al P.E.I. differenziato.**